



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 692 SEDUTA DEL 25/06/2018

OGGETTO: Articolo 18 del Regolamento regionale 7/2017. Determinazione delle rette, dei limiti minimo e massimo delle rette e della quota di compartecipazione alla copertura del costo delle rette nei servizi residenziali socio-educativi per minorenni. Adozione.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Assente

Presidente: **Catuscia Marini**

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 6 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

allegato 1 adozione 2 13 giugno.

allegato 2 adozione 2 13 giugno.

allegato 3.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: “**Articolo 18 del Regolamento regionale 7/2017. Determinazione delle rette, dei limiti minimo e massimo delle rette e della quota di compartecipazione alla copertura del costo delle rette nei servizi residenziali socio-educativi per minorenni. Adozione.**” e la conseguente proposta dell'Assessore Luca Barberini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa 7 marzo 2017, n. 156 “Nuovo Piano Sociale Regionale”;

Visto il regolamento regionale 4 dicembre 2017, n. 7 (Disciplina in materia di servizi residenziali per minorenni);

Vista la DGR n. 78, del 01/02/2018 (Articolo 18 del Regolamento regionale 7/2017. Determinazione delle rette, dei limiti minimo e massimo delle rette e della quota di compartecipazione alla copertura del costo delle rette nei servizi residenziali socio-educativi per minorenni. Preadozione.)

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) di adottare, per farne parti integranti e sostanziali, i seguenti allegati alla presente deliberazione:
 - **Allegato 1** Criteri per la determinazione della retta nei servizi residenziali socio-educativi per minorenni;
 - **Allegato 2** Limiti, minimo e massimo, della retta nei servizi residenziali socio-educativi per minorenni;
 - **Allegato 3** Compartecipazione alla copertura del costo dei servizi residenziali socio-educativi per minorenni.
- 2) di pubblicare il presente atto, comprensivo degli allegati, nel BURU.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Articolo 18 del Regolamento regionale 7/2017. Determinazione delle rette, dei limiti minimo e massimo delle rette e della quota di compartecipazione alla copertura del costo delle rette nei servizi residenziali socio-educativi per minorenni. Adozione.

Il comma 5 dell'articolo 18, rubricato "Determinazione delle rette e fonti di finanziamento", del Regolamento regionale 4 dicembre 2017, n. 7 recante "Disciplina in materia di servizi residenziali per minorenni.", dispone che "La Giunta regionale individua, con proprio atto, i criteri per la determinazione della retta ed i limiti, minimo e massimo, della stessa, nonché i criteri e le modalità di compartecipazione alla spesa da parte della famiglia del minorenne."

Il citato r.r. 7/2107 individua i seguenti servizi residenziali socio-educativi per minorenni:

- a) comunità familiari o case famiglia, di cui all'articolo 21;
- b) comunità educative, di cui all'articolo 22;
- c) comunità di pronta accoglienza, di cui all'articolo 23;
- d) comunità bambini con genitore, di cui all'articolo 24;
- e) gruppi appartamento, di cui all'articolo 25;
- f) case famiglia a utenza mista e complementare, di cui all'articolo 26;
- g) servizi a ciclo semi-residenziale, di cui all'articolo 27;
- h) servizi Progetto Ponte, di cui all'articolo 28;
- i) progetti sperimentali, di cui all'articolo 29.

Per i summenzionati servizi il regolamento stabilisce requisiti strutturali, organizzativi, funzionali, educativi, requisiti riguardanti il personale, nonché relativi agli inserimenti dei minorenni nei servizi e ai destinatari ammissibili.

Il comma 1 dell'articolo 18 del r.r. 7/2017 stabilisce che: "1. Ai fini della determinazione della retta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), i servizi residenziali per minorenni tengono conto dei costi:

- a) per il personale, comprensivi di formazione, coordinamento e supervisione;
- b) per le assicurazioni e la sicurezza;
- c) relativi all'uso e alla manutenzione dei locali, ivi comprese le utenze;
- d) per il vitto nel caso di servizi residenziali e a ciclo semi-residenziale ove previsto;
- e) per la pulizia;
- f) per il vestiario degli ospiti, con esclusione dei servizi di cui agli articoli 27 e 28;
- g) per la vita di relazione degli ospiti;
- h) per i trasporti;
- i) per la realizzazione delle attività previste;
- j) per l'amministrazione e i costi generali."

Al fine di individuare i criteri per la determinazione della retta ed i limiti, minimo e massimo, della stessa, nonché i criteri e le modalità di compartecipazione alla spesa da parte della famiglia del minorenne, si è proceduto ad effettuare una ricognizione di quanto disposto in materia presso altre Regioni, si è effettuata una analisi campionaria delle tariffe che vengono applicate dai servizi per minorenni attualmente presenti in Umbria e sono stati utilizzati e sviluppati i dati raccolti nel 2014 dalla società Sinodè. Da tale quadro, emerge una notevole eterogeneità delle tariffe applicate, non solo tra regioni diverse, ma anche all'interno dello stesso territorio regionale umbro.

Si ritiene necessario superare tale situazione al fine di evitare livelli di spesa non equilibrati a carico dei Servizi che dispongono l'inserimento, nonché al fine di evitare il rischio di erogazione di servizi

residenziali di qualità non adeguata al soddisfacimento del superiore interesse del minorenne e dei suoi diritti in accoglienza etero-familiare.

Nell'elaborazione dell'atto si è tenuto conto delle "Linee di indirizzo per l'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni", contenute nell'Accordo n. 172, del 14 dicembre 2017/CU (Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo per l'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni).

Il testo dell'atto è conforme, inoltre, al novellato testo dell'articolo 347 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, recante "Testo unico in materia di sanità e servizi sociali", il quale afferma, al comma 8: "Nel caso di inserimenti nei servizi socio assistenziali autorizzati di cui all'articolo 344, ivi compresi quelli diretti a soggetti in età minore, gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica della quota di compartecipazione sono a carico del comune nel quale i soggetti avevano la residenza prima dell'inserimento o, in caso di gestione associata, sono a carico della zona sociale, tramite il comune capofila, nella quale è ricompreso il comune di residenza del soggetto prima dell'inserimento. Sono irrilevanti i successivi cambiamenti di residenza e i successivi cambiamenti relativi al luogo di erogazione delle prestazioni." e al comma 10-bis del medesimo articolo: "10 bis. Nel caso di minori stranieri non accompagnati, qualora, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.), siano temporaneamente indisponibili posti presso le strutture governative di prima accoglienza a loro dedicate o presso il sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, l'assistenza e l'accoglienza dei minori stessi sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità della zona sociale, tramite il comune capofila, cui appartiene il comune in cui il minore si trova."

Con DGR n. 78 del 01/02/2018 (Articolo 18 del Regolamento regionale 7/2017. Determinazione delle rette, dei limiti minimo e massimo delle rette e della quota di compartecipazione alla copertura del costo delle rette nei servizi residenziali socio-educativi per minorenni. Preadozione.) è stato preadottato l'atto contenente i limiti minimo e massimo delle rette. Tale atto è stato partecipato con i comuni, le zone sociali e i soggetti gestori: inizialmente è stato presentato e discusso in un workshop organizzato nell'ambito dell'iniziativa di presentazione pubblica del rr 7/2017 che si è svolta il giorno 22 febbraio 2018 presso il Consorzio SUAP "Villa Umbra"; successivamente, nell'ambito di un tavolo tecnico-politico sulla determinazione delle tariffe nei servizi residenziali per minorenni, si sono tenuti numerosi incontri, plenari e bilaterali, tra l'assessorato competente, l'Alleanza delle Cooperative Italiane – Umbria, in rappresentanza dei soggetti gestori, e l'ANCI Umbria, in rappresentanza dei comuni e delle zone sociali. La presente proposta tiene conto, dunque, di talune delle indicazioni espresse nell'ambito del tavolo.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

- 1) di adottare, per farne parti integranti e sostanziali, i seguenti allegati alla presente deliberazione:
 - **Allegato 1**, Criteri per la determinazione della retta nei servizi residenziali socio-educativi per minorenni;
 - **Allegato 2**, Limiti, minimo e massimo, della retta nei servizi residenziali socio-educativi per minorenni;
 - **Allegato 3**, Compartecipazione alla copertura del costo dei servizi residenziali socio-educativi per minorenni.
- 2) di pubblicare il presente atto, comprensivo degli allegati, nel BURU.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 25/05/2018

Il responsabile del procedimento
Susanna Schippa

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 19/06/2018

Il dirigente del Servizio
Programmazione e sviluppo della rete dei
servizi sociali e integrazione socio-sanitaria

Dr. Alessandro Maria Vestrelli
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,

- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 22/06/2018

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE.
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
- Walter Orlandi
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Luca Barberini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 22/06/2018

Assessore Luca Barberini
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

**Criteria per la determinazione della retta
nei servizi residenziali socio-educativi per minorenni**

I servizi residenziali socio-educativi per minorenni di cui all'articolo 19 del Regolamento regionale 4 dicembre 2017, n. 7 recante "*Disciplina in materia di servizi residenziali per minorenni.*", ai fini della determinazione della retta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), tengono conto, ai sensi dell'articolo 18 del r.r. 7/2017, delle seguenti macro-voci di costi:

- a) per il personale, comprensivi di formazione, coordinamento e supervisione;
- b) per le assicurazioni e la sicurezza;
- c) relativi all'uso e alla manutenzione dei locali, ivi comprese le utenze;
- d) per il vitto nel caso di servizi residenziali e a ciclo semi-residenziale ove previsto;
- e) per la pulizia;
- f) per il vestiario degli ospiti, con esclusione dei servizi di cui agli articoli 27 e 28;
- g) per la vita di relazione degli ospiti;
- h) per i trasporti;
- i) per la realizzazione delle attività previste;
- j) per l'amministrazione e i costi generali.

I servizi residenziali socio-educativi per minorenni, ai fini della determinazione degli importi imputabili per ciascuna delle summenzionate macro-voci di costo che compongono la somma complessiva della retta, entro i limiti minimo e massimo definiti nell'Allegato 2, tengono conto dei seguenti criteri:

- 1)** Al fine di garantire una adeguata remunerazione dei costi sostenuti dagli enti gestori per l'erogazione del servizio di accoglienza residenziale dei minorenni, anche in relazione all'equilibrio tra posti autorizzati e posti occupati, il tasso minimo di utilizzo di ciascuna struttura si calcola diminuendo del 20% il numero massimo della capacità alloggiativa complessiva autorizzata (comprensiva, cioè, di eventuali accoglienze di fratrie, di minori stranieri non accompagnati e di accoglienze in emergenza).
- 2)** Nel rispetto dei requisiti relativi al personale riportati nel r.r. 7/2017 e, in particolare, di quelli di cui agli artt. 14 e 15, i servizi residenziali socio-educativi per minorenni applicano ai dipendenti i contratti collettivi nazionali di riferimento vigenti. Per il personale possono essere imputati costi più gravosi solo in caso di assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato.
- 3)** Ove possibile, i servizi residenziali socio-educativi per minorenni applicano i prezzi di riferimento stabiliti con delibera vigente dell'ANAC, considerato che il d.l. n. 66/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) ha esteso la disciplina dei prezzi di riferimento, introdotta con il d.l. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) per il settore sanitario, a tutti i beni e servizi acquistati dalle amministrazioni pubbliche tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della P.A..
- 4)** Nel caso in cui i servizi residenziali socio-educativi per minorenni si avvalgano di servizi esternalizzati, ad esempio per il vitto o per le pulizie, gli operatori economici dovranno essere selezionati, con modalità trasparenti, tra quelli più vantaggiosi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: costi più gravosi possono essere imputati se detti operatori economici si avvalgono di personale a tempo indeterminato e retribuito secondo il contratto collettivo di lavoro vigente del comparto di riferimento.

5) La retta ricomprende i costi per la realizzazione delle attività previste dalla carta dei servizi e dal regolamento: possono essere imputati costi più gravosi se il PAI, ai fini dell'attuazione del PTI, prevede l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali o socio-educative aggiuntive.

6) Ogni altro criterio eventualmente utilizzato ai fini della determinazione della retta deve essere esplicitamente concordato dall'ente gestore del servizio residenziale per minorenni con la zona sociale, tramite il comune capofila, al momento della sottoscrizione del contratto o dell'instaurazione di rapporti convenzionali/atti consensuali, ai sensi della normativa vigente.

7) La retta è calcolata pro capite e pro die (ad eccezione del Servizio a ciclo semi-residenziale, di cui all'articolo 27, e del Servizio progetto ponte – modulo non residenziale, di cui all'articolo 28, per i quali la retta è calcolata con riferimento ai singoli accessi), al netto dell'IVA applicabile, si intende comprensiva di tutte le voci di costo e deve essere ricompresa entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla Regione (Allegato 2).

8) Il limite minimo delle rette, di cui all'allegato 2, fatto salvo il rispetto del principio di parità di trattamento, può essere derogato nei casi di inserimento di minori stranieri non accompagnati, di cui all'art. 8 del r.r. 7/2017, e di inserimento di minorenni provenienti dall'area penale, di cui all'art. 3 del citato regolamento; in tali casi il limite minimo della retta non può comunque essere inferiore al 150% dell'importo corrisposto dal Ministero competente (per i MSNA attualmente l'importo è di 45 euro IVA compresa, che viene erogato nelle modalità di cui alla Circolare ministeriale n. 861 del 20/01/2016 del Ministero dell'Interno; quindi, ad esempio, il limite minimo della retta non può essere inferiore a 67,50 euro).

9) Il limite massimo delle rette, di cui all'allegato 2, può essere ecceduto nel caso, di cui all'art. 9 del r.r. 7/2017, di inserimento di minorenni con disabilità, al fine di fornire prestazioni socio-assistenziali o socio-educative aggiuntive ed espressamente indicate nel PAI e nel PTI. Non possono essere imputati - in alcun caso - costi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie, ai sensi dell'art. 17 del r.r. 7/2017. In tali casi la retta non può eccedere il 130% del limite massimo e l'ente gestore del servizio residenziale per minorenni è tenuto a giustificare i costi eccedenti il limite massimo previsto della retta (ad esempio: limite massimo retta comunità educativa pari a 140 euro; retta richiesta maggiorata del 30% pari a 182 euro; importo da giustificare pari a 42 euro).

10) La retta pro die per le Comunità bambini con genitore di cui all'art. 24 è imputata per ciascun nucleo familiare inserito, comprensivo di un minorenne e di un genitore. Per ogni ulteriore minorenne componente il nucleo familiare inserito la retta è maggiorata del 50% (ad esempio: retta stabilita per nucleo genitore con 1 minorenne pari a 110 euro; retta per nucleo con 3 minorenni pari a $110+55+55= 220$ euro). Il limite massimo, di cui all'allegato 2, della retta per le Comunità bambini con genitore, di cui all'art. 24 del r.r. 7/2017, può essere ecceduto nel caso di inserimenti di genitori che presentano bisogni specifici e per i quali il PTI e il PAI richiedono prestazioni socio-assistenziali o socio-educative aggiuntive. Non possono essere imputati - in alcun caso - costi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie, ai sensi dell'art. 17 del r.r. 7/2017. In tali casi la retta non può comunque eccedere il 130% del limite massimo della retta applicata al nucleo genitore con 1 bambino e l'ente gestore del servizio residenziale per minorenni è tenuto a giustificare i costi eccedenti il limite massimo previsto della retta (ad esempio, nucleo genitore con bisogni specifici con 2 figli: limite massimo retta pari a 130 euro; retta richiesta maggiorata del 30% pari a 169 euro + 65 euro per il secondo figlio = retta totale 234 euro; importo da giustificare pari a 39 euro).

11) I limiti, minimo e massimo, della retta sono aggiornati, ogni tre anni, con atto della Giunta regionale, tenendo conto:

- per una quota corrispondente al 25% della retta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo;
- per il rimanente 75% della retta di eventuali aumenti del costo del lavoro determinati da rinnovi contrattuali.

**Limiti, minimo e massimo, della retta
nei servizi residenziali socio-educativi per minorenni**

I servizi residenziali socio-educativi per minorenni di cui all'articolo 19 del Regolamento regionale 4 dicembre 2017, n. 7 recante *"Disciplina in materia di servizi residenziali per minorenni."*, ai fini della determinazione della retta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), tengono conto, ai sensi dell'articolo 18 del r.r. 7/2017, dei seguenti limiti, minimo e massimo:

TIPOLOGIA DI SERVIZIO RESIDENZIALE PER MINORENNI r.r. 7/2017	LIMITE MINIMO	LIMITE MASSIMO
Comunità familiari o case famiglia, di cui all'articolo 21 (modulo 1 per minori di anni 6)	€100	€130
Comunità familiari o case famiglia, di cui all'articolo 21 (moduli 1 e 2 per minori da 6 a 17 anni)	€90	€120
Comunità educative, di cui all'articolo 22	€90	€140
Comunità di pronta accoglienza, di cui all'articolo 23	€90	€140
Comunità bambini con genitore, di cui all'articolo 24	€80	€130
Gruppi appartamento, di cui all'articolo 25	€70	€90
Case famiglia a utenza mista e complementare, di cui all'articolo 26	€90	€120
Servizi a ciclo semi-residenziale, di cui all'articolo 27	€40	€60
Servizi Progetto Ponte, di cui all'articolo 28 (modulo non residenziale)	€40	€50
Servizi Progetto Ponte, di cui all'articolo 28 (modulo residenziale)	€50	€60

Compartecipazione alla copertura del costo dei servizi residenziali socio-educativi per minorenni

Le zone sociali, tramite il comune capofila, ai sensi dell'articolo 347 (*Accesso e compartecipazione al costo dei servizi*) della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (*Testo unico in materia di sanità e servizi sociali*), richiedono alle famiglie dei minorenni inseriti nei servizi residenziali socio-educativi, di cui all'articolo 19 del Regolamento regionale 4 dicembre 2017, n. 7 (*Disciplina in materia di servizi residenziali per minorenni.*), la compartecipazione alla copertura del costo della retta.

Come confermato anche dalla Sentenza n. 22678 del 2010 della Cassazione Civile, l'obbligo del mantenimento dei figli prescinde dalla potestà dei genitori e la famiglia del minore è tenuta a compartecipare al costo della retta ai sensi del RDL n. 1404 del 1934.

Occorre, altresì, tenere conto che ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).): *“Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a se' stante.”*

Ai fini della compartecipazione alla copertura del costo dei servizi residenziali socio-educativi per minorenni le zone sociali, tramite i comuni capofila, applicano i criteri di seguito indicati:

Valore ISEE del minorenne considerato nucleo familiare a se stante (art. 3 DPCM 159/2013)	Quota compartecipazione mensile	
da € 0,00 a € 6.000,00	€ 00,00	
da € 6.001,00 a € 8.000,00	€ 100,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. RIDUZIONE DEL 30% della quota di compartecipazione per i nuclei familiari composti da un solo genitore, se il reddito mensile lordo familiare non supera € 1.032,90;
da € 8.001,00 a € 10.000,00	€ 150,00	<ol style="list-style-type: none"> 2. RIDUZIONE DEL 50% della quota di compartecipazione per ogni ulteriore figlio inserito in un servizio residenziale socio-educativo per minorenni;
da € 10.001,00 a € 15.000,00	€ 200,00	<ol style="list-style-type: none"> 3. Le summenzionate riduzioni sono cumulabili; 4. Per il Servizio a ciclo semi-residenziale, di cui all'art. 27, e per il Servizio progetto ponte – modulo non residenziale, di cui all'articolo 28, la quota di compartecipazione mensile non può eccedere l'importo totale della retta mensile.
da € 15.001,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. La quota di compartecipazione mensile non può superare il 30% del reddito netto annuale del nucleo familiare; 2. deve essere garantita la conservazione di una quota di reddito della famiglia pari ad una sussistenza di 800 Euro netti mensili, maggiorata di 200 Euro per ogni figlio minorenne a carico (escluso/i il/i figlio/i inserito/i nei servizi residenziali per minorenni), nonché maggiorata dell'importo della locazione o del mutuo relativo all'immobile adibito a prima abitazione; 3. per il Servizio a ciclo semi-residenziale, di cui all'art. 27, e per il Servizio progetto ponte – modulo non residenziale, di cui all'articolo 28, la quota di compartecipazione mensile non può eccedere l'importo totale della retta mensile. 	